



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE STATO DI ATTUAZIONE E TEMATICHE PROFESSIONALI


Roma, 12 aprile 2018

LE RETI ASSOCIATIVE E I CENTRI DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO


Roberto MUSEO - Direttore CSVnet
Dottore Commercialista e Revisore Legale

LE RETI ASSOCIATIVE: UNA FOTOGRAFIA (1)

Gli enti direttamente e indirettamente associati a 59 reti associative



I volontari




Fonte: Forum Nazionale del Terzo Settore




LE RETI ASSOCIATIVE: UNA FOTOGRAFIA (2)

I lavoratori



Le entrate annue (in Mld di €)




Fonte: Forum Nazionale del Terzo Settore




LE RETI ASSOCIATIVE: UNA FOTOGRAFIA (3)



Tipologia delle reti



Struttura delle reti



LE RETI ASSOCIATIVE NEL CTS (art.41)

1. Art. 41 CTS (Codice del Terzo Settore) in attuazione art. 4, comma 1, lett. p) della legge delega n.106 del 2016 « ***riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.***
2. Le reti associative sono una particolare categorie di ETS (Enti del Terzo Settore)
3. La **forma giuridica** assumibile è quella **associativa**, riconosciuta o meno



REQUISITI DELLA QUALIFICA DI RETE

Reti associative	Reti associative nazionali
Associati diretti ed indiretti almeno 100 ETS o 20 Fondazioni TS	Associati diretti ed indiretti almeno 500 ETS o 100 fondazioni TS
Sedi legali od operative in almeno cinque regioni o province autonome	Sedi legali o operative in almeno dieci regioni o province autonome

Equiparate alle reti associative nazionali, **al solo fine della eleggibilità al CNTS**, le associazioni con almeno 100 mila associati e con sede in almeno 10 regioni o province autonome



ISCRIZIONE DELLE RETI NEL RUNTS (1)

1. Domanda di iscrizione presentata dal rappresentante legale all'Ufficio statale del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) e **possibilità di iscrizione in due o più sezioni** (art.46 e 47 CTS)
2. Condizione per iscrizione RUNTS: i rappresentanti legali ed amministratori della rete non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (art. 41 comma 5 CTS)



ISCRIZIONE DELLE RETI NEL RUNTS (2)

1. Iscrizione, costituzione ed operatività **da almeno un anno** per accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel terzo settore ex art.72 CTS
2. Nelle more dell'istituzione del RUNTS il requisito si intende soddisfatto da parte delle Reti associative e degli Enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.
3. **Adeguamento statutario entro il 3 febbraio 2019**, pena automatica cancellazione dal relativo registro



FUNZIONI DELLE RETI NON NAZIONALI

Le Reti associative NON nazionali svolgono, anche attraverso strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza*, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

**pubblicazione emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi amministrativi e controllo, dirigenti ed associati (art.14 comma 2 CTS)*

▪



FUNZIONI DELLE RETI NAZIONALI

Oltre alle proprie attività statutarie:

1. **monitoraggio** dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo **impatto sociale**, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
2. promozione e sviluppo delle attività di **controllo**, anche sotto forma di autocontrollo e di **assistenza tecnica** nei confronti degli enti associati;
3. promozione di **partenariati e protocolli di intesa** con le P.A e i privati.



FUNZIONI DELLE RETI NAZIONALI E NON

Possono redigere:

- **codici di comportamento** nei quali sono previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, per ricoprire la carica di amministratore (art. 26, c. 3 CTS). In tal caso, si applica l'art. 2382 del codice civile;
- **.modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto** che, se approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consentono l'iscrizione dell'ente del Terzo settore aderente alla rete, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, nel RUNTS verificata la regolarità formale della documentazione (art. 47, c.. 5, del CTS).



ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO (1)

Le Reti associative **nazionali** possono svolgere, insieme ai CSV (art. 61 CTS), attività di autocontrollo degli aderenti (art. 92, c. 1, lett. b)

Un successivo decreto del **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali dovrà indicare anche i criteri, i requisiti e le procedure per l'**autorizzazione** all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei CSV, nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero sulle reti e sui CSV autorizzati.



ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO (2)

L'art. 96, c. 6 CTS, prevede che le Reti associative nazionali e i CSV *"devono risultare in possesso dei **requisiti tecnici e professionali** stabiliti con il decreto autorizzatorio tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo"*. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (e decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata) ed è valida:

- a) per le reti fino alla avvenuta cancellazione della Rete associativa dall'apposita sezione del Registro;
- b) per i CSV fino alla revoca dell'accreditamento.

In ogni caso, l'autorizzazione può essere revocata anche in caso di accertata inidoneità ad assolvere efficacemente le attività di controllo.



ORGANIZZAZIONE DELLE RETI (1)

I commi 7-10 dell'art. 41 CTS contengono ulteriori previsioni riguardanti il contenuto degli atti costitutivi e degli statuti delle reti associative.

Le disposizioni, da un lato, danno l'idea di voler richiedere una **maggiore "strutturazione" della *governance*** dell'organizzazione nell'ottica della "responsabilità" sociale ricoperta, dall'altro lato, sembrano voler concedere **maggior elasticità ai sistemi di rappresentatività** nel funzionamento dell'assemblea, visti presumibilmente anche i numeri degli associati.



ORGANIZZAZIONE DELLE RETI (2)

1. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la *governance*, la composizione e il funzionamento degli organi sociali nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti possono disciplinare:
 - il **diritto di voto** degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 2;
 - le **modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea** anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 3.
 - le **competenze dell'assemblea** degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 25, c. 1.




RETE ASSOCIATIVA NAZIONALE CSV



Di certo configurabile come rete associativa nazionale è la struttura di terzo grado tra CSV già esistente e denominata CSVnet, cui peraltro, essendo la più rappresentativa dei CSV a livello nazionale (64 CSV soci su 65), la legge riserva particolari diritti e funzioni.



IL SISTEMA DEI 65 CSV IN ITALIA



9.041 soci di cui 88% Odv

1.039 volontari organi sociali

1.439 volontari staff

843 persone retribuite

389 punti di servizio

42.688 ONP servite

1.661 scuole partner

168.797 studenti

coinvolti

44.510 partecipanti

2.138 percorsi formativi

106.247 consulenze

**Titolo VIII CTS
DELLA PROMOZIONE
E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

**Capo II – Dei Centri di servizio per il volontariato
in tutto 6 articoli (dal 61 al 66)**

3 articoli dedicati alla disciplina
dei CSV (art. 61, 62, 63)

3 articoli dedicati alla disciplina
degli organismi di controllo
(art. 64, 65, 66)

**Titolo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

art. 101 – Norme transitorie e di attuazione (commi 5 e 6)



LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA RIFORMA

- 1. Nazionalizzazione del sistema e conseguente uniformità di trattamento**
- 2. Stabilizzazione, perequazione e ottimizzazione delle risorse disponibili**
- 3. Pubblicizzazione del sistema (accreditamento CSV)**
- 4. Nuovo criterio di articolazione territoriale CSV**
- 5. Nuova definizione utenti CSV**



1 – NAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA

- ❖ Uniformità di trattamento sul piano nazionale delle attività esercitabili dai CSV e dei controlli sui CSV.
- ❖ Il Fondo nazionale viene amministrato da un **ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO** (composto da membri 7 Fondazioni bancarie (FOB), 2 Csvnet, 2 Forum, 1 Ministero del Welfare, 1 Conferenza stato regioni) con diversi compiti, tra cui si segnala:
 - definizione **numero degli enti accreditabili come CSV** in ciascuna regione in base ai criteri fissati dal CTS
 - definizione **criteri e procedure di accreditamento** dei CSV
 - **accreditamento** dei CSV costituiti in forma associazione ric.
 - **indirizzi strategici** generali attività Csv
 - **modelli previsione e rendicontazione**
 - **strumenti valutazione qualità**



2 – STABILIZZAZIONE, PEREQUAZIONE OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

- ❖ ONC amministra il **FONDO UNICO NAZIONALE (FUN)**
- ❖ ONC determina l'ammontare del **finanziamento stabile triennale** dei CSV
- ❖ ONC stabilisce la **ripartizione annuale e territoriale** del finanziamento triennale (abolizione vincolo destinazione)
- ❖ ONC versa annualmente ai CSV le somme loro assegnate
- ❖ ONC determina eventuali contributi integrativi dovuti dalle FOB
- ❖ Riduzione alla metà delle persone delle persone coinvolte nel controllo dei CSV (da 315 componenti dei vecchi Co.Ge. a 153 dei nuovi ONC e Otc) e riduzioni del numero dei CSV (processi di «fusione» tra CSV)



3 – PUBBLICIZZAZIONE DEL SISTEMA (1)

- ❖ Per svolgere la funzione di CSV occorre ottenere l'accreditamento le cui caratteristiche sono:
 - occorre che l'ente gestore sia uno dei soggetti giuridici indicati dal CTS
 - occorre che lo statuto abbia espressamente previsto norme interne (contabilità separata, assenza scopo di lucro, incompatibilità, maggioranza assembleare al volontariato, bilancio sociale, ecc.)
 - l'accreditamento ha durata triennale ed è revocabile in caso di gravi irregolarità
 - nel periodo transitorio, ai CSV esistenti viene dato un "accreditamento provvisorio" finalizzato ad effettuare gli adempimenti necessari



- ❖ È presente all'interno dell'ONC un **rappresentante del Ministero del Welfare**. Tutti i componenti dell'ONC e degli OTC sono nominati con decreto del Ministero.
- ❖ Ai fini del finanziamento del Fondo unico nazionale è prevista una **defiscalizzazione al 100% per 10 milioni di euro** (15 milioni per l'anno 2018), quindi un **sostanziale finanziamento pubblico** al sistema dei centri di servizio.
- ❖ Si prevedono obblighi di **pubblicità e trasparenza degli atti** dei centri di servizio.
- ❖ Nei confronti dei provvedimenti dell'ONC è possibile il **ricorso amministrativo al TAR Lazio**.



4 – NUOVO CRITERIO DI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Nel **sistema attuale** **NON** erano presenti regole rispetto alla distribuzione territoriale dei CSV e la prassi di ciascuna regione aveva prodotto un risultato molto eterogeneo (centri regionali, provinciali, interprovinciali).



Nel nuovo sistema l'ONC fissa il numero di enti accreditabili come CSV in tutto il territorio nazionale sulla base dei seguenti criteri:

1. un CSV per ogni area metropolitana
2. un CSV per ogni milione di abitanti (al netto del punto 1)

1. deve esserci almeno un CSV in ogni regione
2. non può esserci sovrapposizione di competenze territoriali tra CSV
3. in ciascuna regione non può essere accreditato un numero di CSV superiore a quelli esistenti nel sistema previgente

CRITERI DEROGABILI DALL'ONC
in presenza di:
specifiche esigenze del volontariato
oppure
esigenze di contenimento dei costi

CRITERI INDEROGABILI



5 – NUOVA DEFINIZIONE UTENTI CSV

SISTEMA VIGENTE



NUOVO SISTEMA



LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' DEI CSV

- **Promozione,** orientamento e animazione territoriale
- **Formazione** per la qualificazione dei volontari
- **Consulenza,** assistenza qualificata e accompagnamento
- Informazione e **Comunicazione**
- **Ricerca** e Documentazione
- **Supporto tecnico-logistico**



I «PRINCIPI» POSTI ALLA BASE DELLE ATTIVITA' DEI CSV

- **Qualità:** i servizi della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili
- **Economicità:** servizi organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione alla qualità
- **Territorialità:** servizi in favore di ETS ricadenti nel territorio di riferimento
- **Universalità:** maggior numero possibile beneficiari
- **Integrazione:** cooperazione tra csv, enti locali, imprese e FOB (Fondazioni di origine bancaria)
- **Trasparenza:** carta dei servizi che renda trasparente le caratteristiche e le modalità di accesso dei servizi ed i relativi criteri di accesso



Grazie per l'attenzione

